REGOLAMENTO
DIVIETO DI FUMO

60019 Senigallia – Via T. d'Aquino, 2 – tel 071-7924909
anpc040002@istruzione.it - anpc040002@pec.istruzione.it
URL http://www.liceoperticari.edu.it

ANPC040002 Codice Univoco UFMLZB Ambito Revisionale AN021 C.F.83003450422

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art.32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo
- Legge 11 novembre 1975, n.584 – Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici
- C.M. del 05.10.1976, n.69 – In sede di applicazione della Legge n.584 dell'11 novembre 1975
- Legge 689/1981 – Legge di depenalizzazione
- D.P.C.M. 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica amministrazione o dei gestoridi servizi pubblici
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n.507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistemasanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n.205
- Legge 28/12/2001, n.448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- D.I. del 28.08.2018, n.129 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
- D. L.vo 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche
- Legge 16.11.2003, n.3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04
- Legge 30.12.2004, n.311
- Circolare n.2/SAN 2005 del 14.01.2005
- Circolare n.2/SAN 2005 del 25.01.2005
- Legge Finanziaria 2005
- CCNL del 29.11.2007 – Comparto scuola
- Decreto Legislativo 81/2008 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Legge 16.01.2013, n.3 art.51 come modificato dall'art.4 del D.L. 12.09.2013, n.104 – Misure urgenti inmateria di istruzione, università e ricerca
- D.L. 12.09.2013, n.104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha una finalità non coercitiva, ma educativa e ha lo scopo di:

a) garantire la salute della comunità scolastica e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica;
b) dissuadere dal fumo, prevenendone l'abitudine;
c) aiutare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente scolastico salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente "sano", fondato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) promuovere attività educative sul rispetto e cura della propria e altrui persona, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) del Liceo Perticari;
g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili epertinenze dell'Istituto.

Art. 2 – Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi dell'Istituto: nei cortili, atri e ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, auditorium, aree di attesa, bagni, pertinenze dei plessi.
2. Ai sensi dell'art.51, commi 1 e 2, della Legge 16.01.2003, n.3, il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
3. Negli atrii e nei corridoi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I nomi dei responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art.4, comma 1, lett.b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
   a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
   b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico tra il personale docente e ATA.
4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso, la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
6. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 4 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art.7 Legge 584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001, n.448, e dall'art.10 Legge 689/1981, come modificato dall'art.96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notifica.

   A norma dell'art.16 della Legge 20.11.1981 n.689 è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Gli studenti che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al presente Regolamento, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Procedura di accertamento

1. La violazione deve essere contestata immediatamente tramite consegna di una copia del verbale.
2. Se ciò non è possibile, la violazione deve essere notificata entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della scuola.
3. In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati all'accertamento delle infrazioni:
   a) provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
   b) individuano l'ammenda da comminare;
   c) consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente a un bollettino di versamento;
   d) consegnano la seconda e terza copia all'Ufficio di segreteria. L'ufficio di segreteria trattiene la seconda copia degli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.
4. In ordine di tempo, gli incaricati:
   a) contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione e a supporto mostrano al trasgressore la lettera di nomina edeventualmente il documento di identità;
   b) richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità perprendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
   c) in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Successivamente provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
   d) qualora il trasgressore sia conosciuto (alunno o dipendente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se voleva trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma egli si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Successivamente procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.
5. Il contravventore ha facoltà di aggiungere al verbale una dichiarazione, che deve essere riportata fedelmente.
6. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale. In caso di rifiuto, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, rifiuta di farlo".

Art. 6 – Pagamento sanzioni pecuniarie

1. Gli Enti non statali (come ad esempio le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla normativa regionale.
2. Le Istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'Accordo Staro Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".
3. La sanzione amministrativa va da euro 27,50 a euro 275,00.
4. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato digravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da euro 55,00 a euro 550,00).
5. E' ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 euro (doppio di 27,50 più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 euro (doppio di 55,00 più conveniente di un terzo di 550,00).
6. L'autorità amministrativa competente a ricevere memorie difensive, entro il termine perentorio di 30giorni dalla notifica, è il Prefetto.
7. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
   a) in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo –– Verbale n. del …." e il codice ufficio;
   b) presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
   c) presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Liceo Perticari – Verbale n. del …."
8. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossionediretta della sanzione amministrativa.
9. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituzione scolastica, presentando copia delverbale accompagnato dalla ricevuta di pagamento.
10. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.